

LA NUOVA *GOVERNANCE* DEI PARCHI NATURALI REGIONALI DEL VENETO

***tra partecipazione dei privati e cura degli
interessi pubblici***

Matteo Pressi¹

SOMMARIO: 1. Introduzione; – 2. Quale ruolo per i privati nella *governance* dei parchi naturali veneti? – 3. Partecipazione dei privati e cura degli interessi pubblici: un difficile equilibrio; – 4. Conclusioni.

¹ Dottore Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona.

1. Introduzione.

Il 26 giugno 2018 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale n. 23 recante “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. A dispetto della rubrica della legge, non si tratta affatto di un progetto di riforma organica del settore dei parchi naturali della Regione poichè la legge di cui trattasi si occupa solamente di un unico profilo, ossia quello attinente alla *governance* degli Enti parco, rimandando ad una futura legge regionale il compito di ridisegnare interamente la normativa del settore.²

Certamente l’aspetto più innovativo della normativa in esame risiede nell’apertura al coinvolgimento dei privati, e in particolare dei possidenti dei terreni ubicati all’interno del parco, nella *governance* dei parchi naturali regionali attraverso la previsione di una loro rappresentanza in seno agli organi di governo degli Enti parco.

Si tratta di soggetti portatori di interessi diversi da quelli strettamente riconducibili alle finalità istituzionali dei Parchi Naturali Regionali, interessi che, almeno in astratto, potrebbero addirittura confliggere con quelli tradizionalmente riferibili agli Enti parco: tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, della biodiversità e più in generale del patrimonio naturale del territorio su cui l’Ente esercita le proprie funzioni ed i propri poteri.

² Invero, si tratta di una normativa piuttosto risalente. Ad oggi, l’intera materia dei parchi naturali regionali è governata dalla l.r. Veneto n. 40/1984 recante “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.

2. Quale ruolo per i privati nella *governance* dei parchi naturali veneti?

Come detto, l.r. del Veneto n. 23/2018 apporta rilevanti modifiche al modello organizzativo degli Enti parco della Regione istituzionalizzando il ruolo dei privati nell'ambito della *governance* dei parchi.

Come stabilito dalla l.r. n. 23/2018, gli Enti parco ricompresi all'interno del territorio della Regione del Veneto (Parco Regionale dei Colli Euganei istituito con la l.r. n. 38/1989, Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito con la l.r. n. 12/1990, Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo istituito con la l.r. n. 21/1990, Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con la l.r. n. 8/1991 ed il Parco Naturale Regionale del Delta del Po di cui alla l.r. n. 36/1997) sono Enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica e, più precisamente, rientrano nella categoria degli Enti strumentali della Regione sottoposti a vigilanza da parte della Giunta regionale.³

³ Sulla natura giuridica degli Enti parco si veda, tra gli altri, G. DI PLINIO, P. FIMIANI, *Principi di diritto ambientale*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 58-60.

Secondo gli Autori <<l'Ente parco è dunque un ente di amministrazione, finalizzato alla protezione dell'interesse naturalistico e dotato di una disciplina di settore.

Per ragioni abbastanza intuibili, infine, l'Ente parco non può essere considerato un ente locale territoriale, laddove con tale espressione si voglia intendere strutture quali il comune, la provincia e le loro proiezioni. A differenza di questi, infatti, l'Ente parco non può essere collocato all'interno del circuito democratico rappresentativo come invece accade per quelle istituzioni che possiedono geneticamente un collegamento più o meno diretto (attraverso i noti strumenti di democrazia rappresentativa) con la popolazione>>.

Gli Enti parco, in quanto Enti pubblici, adottano, al pari di molti altri Enti strumentali della Regione⁴, un modello organizzativo che contempla la presenza di un organo di indirizzo politico – amministrativo, di un organo avente funzioni esecutive e di un Presidente.

In particolare, mantenendo l'ordine di cui sopra, sono organi dell'Ente parco: la Comunità del parco, il Consiglio direttivo, il Presidente.

La Comunità del parco definisce l'indirizzo politico e amministrativo dell'Ente deliberando su tutte le questioni inerenti la sua *macro* organizzazione nonché, in termini più generali, su tutte le questioni che lo Statuto attribuisce ad essa.

La Comunità del parco, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 23/2018, è composta dal Sindaco (o suo delegato in via permanente) di ciascun Comune il cui territorio è ricompreso nel parco, da tre soggetti “esperti” designati dalla Giunta regionale e da un rappresentante della Provincia⁵. Il punto di maggior interesse, come anticipato, risiede nella garanzia della

⁴ A tal proposito si può citare come esempio la scelta operata dal Legislatore veneto con riferimento all'organizzazione di un altro Ente strumentale della Regione: le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER). Le ATER, secondo quanto disposto dalla recente l.r. n. 39/2017, sono rette da un Presidente, un Consiglio di Amministrazione e da una Conferenza dei Sindaci avente poteri di indirizzo e controllo.

Organizzazione analoga è stata adottata anche per i Consorzi di Bonifica, anch'essi appartenenti alla categoria degli Enti strumentali della Regione, ricompresi nel territorio regionale. Infatti, tali Enti risultano retti da un Presidente, un Consiglio di Amministrazione ed un'Assemblea avente anch'essa funzioni di indirizzo e controllo in cui, oltre ai componenti di origine elettiva, sono rappresentate di diritto anche le Pubbliche Amministrazioni del territorio di riferimento di ciascun Consorzio, le quali hanno il potere di nominare dei propri rappresentanti (rappresentante dei Comuni, rappresentante di ciascuna Provincia e rappresentante della Regione del Veneto) in seno all'Assemblea.

⁵ Nel caso in cui la superficie del parco si estenda sul territorio di più province, la designazione di un rappresentante delle amministrazioni provinciali spetta alla provincia che ospita la porzione di parco più estesa. Analogo regime vige per la Città metropolitana di Venezia.

rappresentanza di alcune categorie di privati all'interno dell'Organo assembleare, siano essi rappresentanti di interessi diffusi riconducibili all'intera collettività oppure di interessi cd. "particolari" riferibili a pochi soggetti.

In particolare, la composizione dell'organo "Comunità del parco" si completa con la presenza di un rappresentante delle associazioni espressione delle attività del settore primario, di un rappresentante delle associazioni di promozione turistica, di due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, di un rappresentante delle associazioni venatorie e di un rappresentante delle associazioni ittiche.

L'amministrazione dell'Ente parco, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 23/2018, è affidata ad un Consiglio direttivo il quale provvede al funzionamento e, più in generale, all'organizzazione dell'Ente.

Esso è nominato dal Presidente della Giunta regionale e si compone di due membri cd. "esperti", di un Sindaco di un Comune ricompreso all'interno del territorio del parco e di due componenti individuati dalla Comunità del parco di cui uno obbligatoriamente designato dalle associazioni più rappresentative del settore primario o, alternativamente, laddove costituita,

dall'associazione dei proprietari dei terreni agri-silvo-pastorali privati ricompresi nel parco.⁶

La norma, così come concepita, mira quindi ad assicurare in qualunque caso la presenza di almeno un rappresentante delle istanze dei possidenti all'interno dell'organo esecutivo dell'Ente parco, sia esso designato dalle associazioni di categoria afferenti al settore primario o dall'associazione dei proprietari dei terreni ricompresi nel parco.

Infine, viene prevista la nomina da parte della Presidente della Giunta regionale del Presidente dell'Ente parco, scelto tra i componenti del Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente, il coordinamento di tutte le attività nonché l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti da sottoporre alla successiva ratifica dell'organo di volta in volta competente (Comunità del parco o Consiglio direttivo).

3. Partecipazione dei privati e cura degli interessi pubblici: un difficile equilibrio.

Lo riforma approvata dal Consiglio regionale del Veneto cristallizza la volontà di allargare la platea dei soggetti coinvolti nei procedimenti di

⁶ L'art. 4, comma 5, lettera b) della l.r. n. 23/2018 sottopone la possibilità della designazione di un componente del Consiglio direttivo da parte dei proprietari terrieri alla condizione secondo la quale l'associazione di cui trattasi deve rappresentare almeno il 60% di essi.

programmazione e pianificazione degli obiettivi degli Enti parco attraverso la partecipazione degli *stakeholders* del territorio di riferimento di ciascun Ente.

Tale intento, certamente condivisibile poiché ispirato ai principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà orizzontale, rischia però di creare delle alterazioni nella funzione di cura degli interessi pubblici a cui l'Ente parco, quale ente di diritto pubblico, è necessariamente preposto.

Se da un lato risulta agevole comprendere la *ratio* sottesa al coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni preposte alla tutela di interessi riferibili all'intera comunità, si pensi alle associazioni ambientaliste ed alle associazioni di promozione turistica⁷, meno piana è la questione inerente il coinvolgimento diretto dei proprietari terrieri negli organi di governo nell'Ente. Si noti che la posizione dei possidenti è doppiamente tutelata: dapprima con la previsione di una riserva di un determinato numero di membri di loro designazione all'interno della Comunità del parco, organo di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, ed in seconda battuta con la previsione di un meccanismo che ne comporta la necessaria ed ineludibile presenza anche all'interno del Consiglio direttivo del parco.

⁷ Per un approfondimento sulla natura degli interessi esponenziali e sulle relative forme di tutela si v., tra gli altri, A. CIOFFI, C. ROMANO, M. G. DELLA SCALA, P. LAZZARA, *L'azione amministrativa*, Giappichelli, Torino, 2016.

Come detto, almeno a prima vista, tali soggetti risultano essere portatori di interessi non sempre agevolmente conciliabili con la natura di ente pubblico e le finalità istituzionali dell'Ente parco.⁸

La percezione di questa distonia diviene ancora più nitida se si guarda ai delicati compiti che la legge regionale del Veneto n. 40/1984 affida agli Enti parco ed in particolare ai loro organi di governo, specie in campo urbanistico ed edilizio.

Ai sensi dell'art. 9 della l.r. appena citata, compete agli Enti parco l'adozione di un piano ambientale⁹ avente il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione del parco nonchè di sostenerne lo sviluppo economico e sociale.

In particolare, il piano determina:

⁸ Dall'analisi delle singole leggi regionali istitutive dei cinque Parchi Naturali Regionali del Veneto si può ricavare un nucleo comune di finalità ai quali tali Enti devono tendere:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti;
- g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni residenti.

⁹ Per un approfondimento circa la natura ed i caratteri del particolare strumento urbanistico denominato "Piano ambientale del Parco", si v., tra gli altri, P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 235 - 237.

- a) l'articolazione del territorio del parco in zone diverse aventi specifiche destinazioni d'uso (zone di riserva naturale regionale generale o speciale, zone a destinazione silvo – pastorale, zone a destinazione agricola, zone di penetrazione¹⁰);
- b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;
- c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;
- d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;¹¹
- e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
- f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolazione;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 40/1984: <<sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione. Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.>>.

¹¹ Sul rapporto tra piani paesistici e vincoli di inedificabilità v. C. BEVILACQUA, F. SALVIA, *Manuale di diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2017, pp. 277 – 279.

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

Si tratta quindi di uno strumento di particolare rilevanza in grado di incidere fortemente sugli assetti urbanistici ed edilizi del territorio del Parco.

Ai sensi della l.r. n. 30/1984, il piano ambientale del parco è uno strumento pianificatorio dotato di valenza paesistica¹² che assume efficacia di piano di area regionale. Inoltre, ai sensi della medesima legge regionale, le prescrizioni in esso contenute sono immediatamente prevalenti e comportano l'automatica variazione e la sostituzione delle parti degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e degli altri piani difformi.¹³ In sostanza, il piano ambientale del parco è in grado di imporsi e prevalere anche sui singoli strumenti urbanistici adottati dai Comuni del parco.

Dalla lettura coordinata dei due provvedimenti, l.r. n. 23/2018 e l.r. n. 40/1984, emerge quindi che gli stessi possidenti sarebbero chiamati a decidere sull'ampliamento o sulla compressione delle situazioni

¹² Sulla nozione di tutela paesaggistica, P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, *op. cit.*, p. 227.

¹³ G. C. MENGOLI, *Manuale di diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 148 e ss. Secondo l'A. <<Il piano regolatore generale deve osservare determinati limiti normativi che debbono garantire sia l'osservanza degli strumenti di livello superiore, sia il coordinamento con le norme speciali che tutelano interessi e beni che ricadono nella forma o nella sostanza sotto la disciplina urbanistica. Allo scopo, mentre rimane ferma la speciale competenza degli enti e degli organi relativi a determinati settori (paesaggio, difesa idrogeologica del territorio, ambiente, ecc.), la legge pone l'obbligo di evitare ogni contrasto con essi, per cui fa obbligo di rispettare e tutelare nella formazione del P.R.G. gli interessi di livello superiore e di natura speciale. Pena modifica d'ufficio (art. 10 L.U. e art. 20, comma 5, T.U.E.L.) il piano regolatore deve [...] assicurare il rispetto dei piani di settore dotati di speciale prevalenza (Piani di bacino, Piani per il parco, ecc.)>>.

giuridiche connesse alla proprietà dei loro terreni, ciò in virtù della previsione, per nulla trascurabile, secondo la quale *l'iter* di formazione del piano ambientale dell'Ente parco consta di tre fasi: la predisposizione di una proposta a cura del Consiglio direttivo, la successiva adozione dello strumento urbanistico da parte della Comunità del parco e la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.¹⁴

Ma vi è di più, le competenze in materia urbanistico – edilizia dell'Ente parco non si limitano alla sola funzione pianificatoria¹⁵ poichè, come previsto dall'art. 18 della l.r. n. 40/1984 <<Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole>>.

Vi è quindi la possibilità che il Consiglio direttivo dell'Ente parco, organo che si ribadisce essere composto anche dai rappresentanti dei

¹⁴ Cfr. G. MANFREDI, *Approvazione 'ex lege' dei piani territoriali e leggi provvedimento. Nota a C. Cost. 11 giugno 1999, n. 225 C. Cost. 11 giugno 1999, n. 226, in Urbanistica e Appalti, n. 11/1999.*

¹⁵ Per completezza, si segnala che l'art. 2, comma 4, della l.r. 23/2018 prevede che <<Per l'istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di cui al comma 2 dell'articolo 45 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", l'Ente parco e i comuni che ricadono parzialmente nel territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine l'Ente parco delibera in merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i comuni e l'Ente parco devono essere inseriti nell'elenco degli enti idonei di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 45 ter della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n.11.>>.

privati proprietari terrieri, esprima giudizi nel merito riguardanti la legittimità/opportunità di singole iniziative edilizie all'interno del parco.¹⁶

Una simile impostazione porta alla confusione delle figure del controllore e del controllato aprendo la porta a possibili situazioni di conflitto di interesse "istituzionalizzate".

4. Conclusioni.

È chiaro che il Legislatore regionale ha agito con uno scopo ben più nobile, ossia quello di assicurare un ruolo attivo nei procedimenti di pianificazione a coloro i quali, a ben vedere, altro non sono che gli stessi destinatari dello strumento urbanistico.

La partecipazione dei privati nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi di pianificazione urbanistica rappresenta un principio cardine più volte ribadito all'interno del nostro ordinamento, sia nel diritto positivo che nelle sentenze della Consulta.

In particolare, tale principio è stato cristallizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962 in cui la Consulta

¹⁶ Cfr. P. M. VIPIANA, *Nulla osta dell'Ente parco: condizioni di operatività*, in *Diritto penale e processo*, n. 6/1996.

ha rilevato che <<quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, la regola che il legislatore normalmente segue è quella di enunciare ipotesi astratte predisponendo un procedimento amministrativo, attraverso il quale gli organi competenti provvedono ad imporre concretamente tali limiti, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici e dopo aver messo i privati interessati in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico>>. ¹⁷

La medesima enunciazione trova cittadinanza anche nel diritto positivo. In particolare l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali", con riferimento alle modalità attraverso le quali i Comuni sono chiamati a promuovere la partecipazione popolare, stabilisce che <<nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241>>, principi ai quali la legislazione speciale che regola la

¹⁷ Il medesimo principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 23/1978 e 234/1985.

formazione degli atti di pianificazione può ispirarsi nel disciplinare le modalità di partecipazione dei privati nel procedimento.¹⁸

A tal fine, la legge statale e le leggi regionali che regolano i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici hanno individuato due distinte modalità, ed in questo senso si esprime anche la legge urbanistica del Veneto, attraverso le quali assicurare la partecipazione dei privati nel procedimento di pianificazione: le osservazioni e le opposizioni da presentarsi a cura del privato interessato.¹⁹

Ma si tratta ancora, con riguardo al nostro caso, di mera partecipazione dei privati nel procedimento?

Ad avviso dello scrivente, la l.r. 23/2018 introduce un meccanismo di intervento del privato che va ben oltre le forme della mera partecipazione e che appare riconducibile al modello della co-decisione. Tale affermazione trova conferma nel raffronto tra le norme che regolano la formazione di due strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale del Veneto: il già citato Piano ambientale del parco ed il cd. P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), erede del P.R.G.

¹⁸ Si noti che l'art. 13, comma 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che le disposizioni contenute nel capo III della legge denominato "partecipazione al procedimento amministrativo" non si applicano ai procedimenti amministrativi inerenti << [...] l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione>>.

¹⁹ Sulla partecipazione dei privati nei procedimenti pianificatori v. P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, *op. cit.*, pp. 140 – 143.

(Piano Regolatore Generale), ed adottato dalla maggioranza dei Comuni del Veneto.

L'*iter* di formazione del Piano di Assetto del Territorio, disciplinato dall'art. 14 della l.r. n. 11/2004 rubricata "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", prevede le seguenti fasi:

- a) elaborazione di un documento preliminare a cura della Giunta comunale;
- b) adozione del P.A.T. da parte del Consiglio comunale;
- c) deposito del Piano a disposizione del pubblico presso la sede comunale per trenta giorni, trascorsi i quali, ognuno può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- d) trasmissione, nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, del piano così come adottato alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale;
- e) Approvazione del piano da parte della Giunta provinciale²⁰, la quale decide sulle osservazioni presentate e introduce d'ufficio le modifiche necessarie.

²⁰ La l. 56/2014, nota anche come "riforma Delrio", ha disposto la soppressione delle Giunte provinciali affidando al solo Presidente della provincia le competenze che in precedenza appartenevano all'organo collegiale.

L'intervento del privato è quindi garantito attraverso la possibilità per lo stesso di proporre osservazioni ai contenuti del P.A.T., osservazioni che la Provincia è tenuta ad accogliere o respingere attraverso un provvedimento motivato.²¹

Si noti che tali osservazioni intervengono dopo l'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio comunale e pertanto risulta preclusa ogni possibilità di intervento del privato in sede di formazione dei contenuti del P.A.T. stesso, essendogli riservata la sola possibilità di formulare osservazioni solamente dopo che lo strumento sia stato predisposto nei suoi contenuti ed adottato dall'Organo consigliare.

Al contrario, con riferimento al combinato disposto dalle leggi regionali nn. 30/1984 e 23/2018, ai privati proprietari terrieri è garantita una doppia possibilità di intervento nel procedimento di formazione del Piano ambientale del parco poiché:

- a) godono, quale intera categoria, di una rappresentanza garantita dalla l.r. n. 23/2018 all'interno degli organi dell'Ente parco preposti alla formazione dei contenuti e all'adozione dei Piani (con la possibilità di influire *ex ante* sui contenuti dei Piani);

²¹ Sull'onere di motivazione del provvedimento di accoglimento o rifiuto delle osservazioni del privato v. F. G. SCOCA, P. STELLA RICHTER, P. URBANI (a cura di), *Trattato di diritto del territorio*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 580 e ss.

b) godono, in questo caso con riferimento al singolo possidente – privato cittadino, della facoltà di partecipare al procedimento amministrativo di adozione del Piano ambientale del parco per il tramite dell’invio di osservazioni ai contenuti del Piano entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto deposito dello stesso, così come previsto dalle singole leggi regionali istitutive dei cinque Parchi Naturali Regionali del Veneto (intervenendo quindi *ex post* rispetto al momento dell’adozione).

Ad avviso dello scrivente, le previsioni richiamate alla lettera b) dell’elenco di cui sopra risultano già di per sè bastevoli a presidiare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi connessi alle situazioni giuridiche dei privati proprietari terrieri.

Inoltre, una simile impostazione si dimostrerebbe già pienamente coerente con il dettato dell’art. 13 della l. 241/1990, il quale prevede uno specifico regime di partecipazione al procedimento amministrativo riguardante la <<attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione>>, tra i quali rientrano a pieno titolo gli strumenti di pianificazione urbanistica.

Al contrario, la norma in esame, introducendo una così penetrante forma di partecipazione dei privati alla *governance* degli Enti parco, appare invece

idonea a compromettere l'effettiva capacità di queste Amministrazioni (e dei loro organi) di perseguire gli scopi istituzionali che la legislazione regionale assegna loro, *in primis* quelli afferenti alla cura dell'interesse pubblico alla preservazione di aree dotate di particolare pregio naturalistico, faunistico e ambientale.

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 13 Ottobre 2018 – ANNO XVIII

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 -
98078 Tortorici ME -Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 -
info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
- ISSN 1974-9562

Rivista Giuridica Telematica
AmbienteDiritto.it
Anno XVIII

Focus su alcune materie trattate

Diritto Ambientale: inquinamento, rifiuti
Diritto urbanistico, dell'edilizia
Diritto dell'energia
Diritto dei contratti pubblici
Pubblica amministrazione
Processo penale, civile e amministrativo
Diritto dell'Unione Europea
Diritto del lavoro - sicurezza

CODICI aggiornati e annotati:

- Codice dell'Ambiente
- Codice Urbanistico e dell'Edilizia
- Codice dei Beni Culturali
- NUOVO Codice degli Appalti

Dottrina, formulari, un Quotidiano Legale... e altro ancora in un'unica rivista giuridisciplinare che raccoglie al suo interno il miglior scibile giuridico.

* Sempre nuove sentenze massimate quotidianamente
* Segnalazione della normativa di rilievo con testi coordinati
* Banche Dati

ISSN 1974-9562
9 771974 956204

2018
AmbienteDiritto Editore®

www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271
www.ambientediritto.it